

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO

COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 87/2002

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

PROVINCIA DI LUCCA

Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
TITOLO I Organizzazione del Consiglio Comunale	
Capo I - Disposizioni generali	
1	Regolamento – Finalità
2	Interpretazione del regolamento
3	Durata in carica del Consiglio
4	Sede delle adunanze
Capo II Il Presidente	
5	Presidenza delle adunanze
6	Compiti e poteri del Presidente
Capo III I Gruppi Consiliari	
7	Costituzione
8	Conferenza dei Capogruppo
Capo IV Commissioni Consiliari Permanenti	
9	Norma di rinvio
Capo V – Commissioni Speciali	
10	Commissione d'indagine riservata
11	Commissioni di studio
Capo VI – I Consiglieri scrutatori	
12	Designazione e funzioni
TITOLO II I Consiglieri Comunali	
Capo I Norme generali	
13	Riserva di legge
Capo II Inizio e cessazione del mandato elettivo	
14	Entrata in carica – Convalida
15	Decadenza e rimozione dalla carica
16	Sospensione dalle funzioni
Capo III- Diritti dei Consiglieri Comunali	
17	Diritto di iniziativa
18	Ordini del giorno

19	Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
20	Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
21	Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
22	Diritto di rilascio di copie di atti e documenti
23	Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta al controllo preventivo di legittimità
	TITOLO III Esercizio del mandato elettivo
24	Diritto di esercizio del mandato elettivo
25	Divieto di mandato imperativo
26	Partecipazione alle adunanze
27	Astensione obbligatoria
28	Responsabilità personale – Esonero
29	Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
	TITOLO IV Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comunali
30	Nomine e designazione di consiglieri comunali - Divieti
31	Funzioni rappresentative
	TITOLO V Funzionamento del Consiglio Comunale
	Capo I Convocazione e ordinamento delle adunanze
32	Competenza
33	Avviso di convocazione
34	Ordine del giorno
35	Avviso di convocazione – Consegna – Modalità.
36	Avviso di convocazione – Consegna – Termini
37	Ordine del giorno. – Pubblicazione e diffusione
38	Deposito degli atti
39	Adunanze di prima convocazione
40	Adunanze di seconda convocazione
41	Partecipazione degli Assessori
42	Pubblicità delle sedute
43	Registrazioni
44	Sedute segrete
45	Adunanze aperte
	Capo II Disciplina delle adunanze
46	Comportamento dei Consiglieri
47	Ordine della discussione
48	Comportamento del pubblico
49	Ammissione di funzionari e consulenti in aula
	Capo III Ordine dei lavori
50	Comunicazioni,interrogazioni, interpellanze e mozioni
51	Ordine di trattazione degli argomenti
52	Discussione : norme generali
53	Questione pregiudiziale e sospensiva
54	Fatto personale
	Capo IV Partecipazione del Segretario Comunale – Il verbale
55	La partecipazione del Segretario all'adunanza
56	Il verbale dell'adunanza
57	Verbale – Deposito

	TITOLO VI Le deliberazioni
	Capo I Competenza del Consiglio
58	Competenza esclusiva
	Capo II Le deliberazioni
59	Forma e contenuti
60	Approvazione – annullamento – revoca – modifica
	Capo III Le votazioni
61	Modalità generali
62	Votazioni in forma palese
63	Votazione per appello nominale
64	Votazioni segrete
65	Esito delle votazioni
66	Deliberazioni immediatamente eseguibili
67	Norma finale

TITOLO I

Organizzazione del consiglio comunale

Capo I Disposizioni generali

Art.1 Regolamento- Finalità.

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal T.U. 267/2000, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Qualora, nel corso delle adunanze, si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, udito il parere del Segretario Comunale.

Art.2 Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio.

Quest'ultimo incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, entro 20 giorni alla Conferenza dei Capigruppo che, esaminata la questione, la rimette al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati, vale a dire con 9 voti favorevoli, computando a tal fine anche il voto del Sindaco.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Questi sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni successivi attiva la procedura di cui al primo comma.

3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.3 Durata in carica del Consiglio.

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, indicando i motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art.4 Sede delle adunanze.

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala, all'interno della quale deve essere riservato uno spazio al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Consiglio, può stabilire che l'adunanza si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si

verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede dell'adunanza del Consiglio Comunale, se diversa da quella abituale, deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Capo II Il Presidente

Art.5 Presidenza delle adunanze

1. La Presidenza delle sedute del Consiglio Comunale è attribuita ad un Consigliere Comunale eletto nella prima seduta del Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la presidenza è assunta dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità di cui al comma 1, subito dopo l'elezione del Presidente.

3. Nel caso in cui anche il Vice Presidente sia assente o impedito, la seduta sarà presieduta dal Consigliere Anziano, individuato ai sensi di legge.

Art.6 Compiti e poteri del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente cura i rapporti di natura politico-amministrativa con il Sindaco. Le questioni di natura amministrativa, giuridica e finanziaria, relative agli atti da sottoporre al Consiglio Comunale e ad ogni altra attività e necessità del Consiglio stesso, sono esaminate, in via preliminare, dal Presidente dell'Assemblea con il Sindaco, il Segretario Comunale, i responsabili dei vari servizi comunali e con il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.

Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione.

Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo e sentito il Sindaco.

6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, il Collegio dei Revisori dei Conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III I Gruppi Consiliari

Art.7 Costituzione.

1. Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo Consiliare.
2. Ogni Gruppo potrà essere costituito anche da un solo Consigliere
3. I singoli Gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno antecedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.
Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio.
In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi può costituire un nuovo Gruppo.
Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo
Della costituzione del nuovo Gruppo o del Gruppo misto, nonché della nomina del rispettivo Capogruppo, deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Generale la comunicazione di cui all'art. 125 del Dlgs. 267/2000.

Art. 8 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Presidente che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. Il Presidente può autonomamente sottoporre argomenti di particolare interesse, delicatezza ed urgenza al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Alla riunione è invitato il Sindaco.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente
4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Alla riunione partecipano il Sindaco, il Segretario Generale o suo delegato e, qualora si renda necessario, assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per lo svolgimento delle adunanze si osservano le norme previste dal regolamento delle commissioni consiliari
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente, nel termine massimo di 10 giorni quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o da un capogruppo
6. La riunione della Conferenza è valida se i capigruppo presenti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Generale o suo delegato.

Capo IV Commissioni Consiliari Permanenti

Art.9 Norma di rinvio

1. La nomina, i compiti ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti sono disciplinati dall'apposito regolamento

Capo V Commissioni Speciali

Art.10 Commissioni d'indagine riservata.

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine nonché il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

La nomina dei membri avviene, su designazione dei Capigruppo consiliari, con provvedimento del Sindaco che designa altresì il coordinatore..

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.

I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.

La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione.

Fino a tale momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio secondo le leggi vigenti.

5. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni o l'inchiesta che non siano, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per questi ultimi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma quarto.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art.11 Commissioni di studio.

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tali commissioni possono essere assistite anche da dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare.
Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo VI

I Consiglieri scrutatori

Art.12 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta consiliare, subito dopo l'appello, il Presidente designa 3 scrutatori, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art.13 Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art.14 Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause ostative previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge

Art.15 Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora, nel corso del mandato, si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.60, comma 3, del T.U. 267/2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato

2. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio Comunale gliela contesta ed attiva la procedura di cui all'art.69 del T.U. 267/2000. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art.15 della L.55/90 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art.16 Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi di diritto dalle funzioni quando sussistono i motivi di cui all'art.59 del T.U. 267/2000.

2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Capo III

Diritti dei Consiglieri Comunali

Art.17 Diritto di iniziativa

1.I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento rientrante nella competenza del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2.La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco che provvede affinché sia effettuata, a cura del Segretario Comunale, l'istruttoria prevista per legge.

La proposta, una volta istruita, viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3.Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo di una proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio nei due giorni antecedenti quello dell'adunanza.

Qualora si tratti di proposte di variazioni di minima entità, possono essere presentate, in forma scritta al Presidente del Consiglio, nel corso della seduta stessa.

Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti fino al momento in cui la discussione è chiusa.

4.Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, acquisisce i necessari pareri dei responsabili dei servizi interessati che devono partecipare alle sedute del C.C.

Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva con il voto favorevole del C.C.

Gli emendamenti vengono letti in aula dal Presidente e votati prima della deliberazione principale, secondo l'ordine di presentazione.

Art 18 Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico - amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità che per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, investono problemi politico sociali di carattere generale.
2. Sono presentati, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta, al Presidente e sono trattati in seduta pubblica dopo le comunicazioni e le interrogazioni ed interpellanze.
3. Il Presidente, in via eccezionale, può ammettere la presentazione di o.d.g. anche nel corso della seduta quando sussistano ragioni di urgenza e sia stato impossibile la loro proposizione nei termini avanti indicati.
4. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o l'Assessore competente per precisare la posizione della Giunta e non più di un consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo.
7. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
8. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art.19 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta tramite il presidente al Sindaco o ad un Assessore per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o ad un assessore circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. L'interpellanza può essere mutata, in seguito al suo svolgimento, in mozione.
4. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere presentate al Presidente per iscritto o essere formulate verbalmente nel corso della seduta, subito dopo le comunicazioni del Sindaco.
5. Se l'interrogazione o l'interpellanza è stata proposta per iscritto, ad essa sarà data risposta scritta (salvo diversa indicazione del proponente) entro 15 giorni dal ricevimento, tramite l'ufficio competente.
Altrimenti la risposta sarà data nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale, tranne i casi in cui venga effettuata durante tale seduta l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
6. Il tempo consentito per ciascuna interrogazione o interpellanza verbale non può superare i 3 minuti ed il diritto di replica è consentito solamente per dichiararsi soddisfatti o meno. La risposta, che non può superare anch'essa i 3 minuti, può essere data nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.
7. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto potrà trasformare l'interpellanza in una mozione che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
8. La mozione consiste in una proposta concreta, che può involgere un giudizio sull'azione dell'amministrazione sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del

Consiglio, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

9. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

10. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e sottoscritte dal consigliere proponente. Sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione e sono lette dal Sindaco al Consiglio.

11. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai tre minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore.

Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.

Non sono consentiti altri interventi se non quelli previsti per le dichiarazioni di voto.

Art.20 Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco oppure almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione sul quale dovranno essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove necessario, da parte dei Responsabili dei servizi, ai sensi di legge.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede, previa diffida, il Prefetto in conformità a quanto stabilito dal 5° comma dell'art.39 T.U. 267/2000.

Art. 21 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali, nell'esercizio della funzione pubblica di controllo politico-amministrativo di cui sono portatori, esclusa ogni diversa finalità con la stessa contrastante, esercitano il diritto di cui all'art.43, comma 2, del T.U. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e informazioni in loro possesso relative a procedimenti amministrativi, anche in corso, di competenza dell'organo consiliare.

3. I consiglieri comunali hanno altresì diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e informazioni in loro possesso relative a procedimenti amministrativi di competenza di organi diversi dal Consiglio, purché conclusi con provvedimento perfetto.

4. Il diritto di cui al presente articolo si esercita nei confronti delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune con le modalità previste dagli ordinamenti dei singoli enti.

5. Il diritto di cui ai commi precedenti è esercitato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti

responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per consentire l'esercizio del diritto dei consiglieri, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, dal quale i consiglieri possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

6. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 22 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di atti e provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la Segreteria comunale per gli atti soggetti a pubblicazione e in tutti gli altri casi presso il responsabile del procedimento individuato secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 21. La richiesta è ricevuta, dal dipendente preposto, su apposito modulo, sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, numericamente rilevanti o per i quali si debba ricorrere alla riproduzione all'esterno, nei quali casi, alla presentazione della richiesta, viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il responsabile del procedimento, qualora rilevi la sussistenza di impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui al precedente comma, il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ed in esenzione dei diritti di Segreteria, ai sensi di legge.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio.

Art. 23 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta al controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale sono comunicate in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, anche ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 127 T.U. 267/2000.

TITOLO III ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 24 Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni, formalmente istituite e convocate.
4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla legge, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
5. I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
6. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del capoluogo del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione, alle condizioni previste dalla legge.
7. La Giunta Comunale, in conformità a quanto disposto dall'art.86, comma 5 T.U.267/2000, può deliberare di assicurare i componenti degli organi collegiali contro rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 25 Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 26 Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata, per il tramite della Segreteria generale, al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione orale fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
Si considerano giustificate le assenze per malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.
3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi ogni anno, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché ne sia presa nota a verbale.

Art. 27 Astensione obbligatoria

1. Fatte salve le ipotesi di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art.78 del T.U.267/2000, i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado .
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 28 Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Art.29 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina , la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

TITOLO IV NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 30 Nomine e designazione di consiglieri comunali - Divieti

1. Nei casi in cui la legge, riservi espressamente al C.C. la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni risultano nominati coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione abbiano riportato maggiori voti. La stessa è effettuata in seduta pubblico, con voto espresso in forma segreta.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

Art. 31 Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo. Essa interviene insieme al Sindaco ovvero a suo delegato.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE E ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 32 Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente, fatta salva la procedura prevista dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci secondo lo statuto ed il presente regolamento

Art. 33 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, se diversa dalla sede legale, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso dovrà indicare anche il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione. In tal caso il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione
4. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
5. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri. In tale ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente.

Art.34 Ordine del giorno

- 1.L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2.L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco ed ai consiglieri comunali.
- 3.Per le proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno e raccomandazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 18 e 19.
- 4.La relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritta, dal Presidente, all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga in termini d'urgenza.
- 5.Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne, con certezza, l'oggetto.
- 6.Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.43. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 7.L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art.35 Avviso di convocazione - Consegna - modalità

- 1.L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri nel domicilio dichiarato utilizzando ogni mezzo che documenti l'invio.
- 2.Il messo rimette all'Ufficio Segreteria la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
- 3.I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
- 4.Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art.36 Avviso di convocazione - Consegna - Termini

- 1.L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno

- cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
 3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
 4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
 5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
 6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e sentita preventivamente la Conferenza dei Capigruppo.
 7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti all'adunanza, nel momento in cui questo è stato deciso.
 8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art.37 Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune almeno 24 ore prima della data in cui è convocata la riunione consiliare e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura dell'Ufficio Segreteria, assicurandone il tempestivo recapito :
 - al collegio dei revisori dei conti, in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art.239 del T.U. 267/2000
 - al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, nonché ai responsabili degli uffici e servizi comunali
 - agli organi di informazione , stampa e radiotelevisione, che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune
 - agli Assessori
3. Il Presidente dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto alla cittadinanza il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.38 Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Segreteria, nello stesso termine in cui debbono essere inviati gli avvisi di convocazione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri previsti per legge, salvo si tratti di mero atto di indirizzo, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

4. E' stabilito un termine, non inferiore a 15 giorni anteriori alla riunione prevista per l'esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il sesto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci. Del deposito degli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione, è data comunicazione ai consiglieri. Il bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge.

5. E' stabilito un termine, non inferiore a 15 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio prevista per l'esame, entro il quale devono essere depositati, a disposizione dei consiglieri comunali, il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.

6. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art.39 Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 8 (otto) consiglieri, computando a tal fine anche il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore provvede a far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. Su richiesta motivata di un capogruppo consiliare, il Presidente può decidere la sospensione del Consiglio per una durata non superiore a 30 minuti. In caso di opposizione il Consiglio decide a maggioranza.

Art.40 Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima, iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art.36.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
6. Trascorsi 30 minuti da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviare almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art.36, comma 7, del presente regolamento
8. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art.41 Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori non Consiglieri sono invitati alle adunanze del Consiglio Comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richieste, tramite il Presidente, dal Consiglio, senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 42 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'Art.44.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al primo comma.

Art. 43 RegISTRAZIONI

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali sedute ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Forte dei Marmi. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione sotto forma di audio e video, nelle medesime sedute, aventi finalità di carattere privato. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art.44 Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulle qualità morali, correttezza, capacità e comportamenti delle persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno 4 (quattro) consiglieri può deliberare, a maggioranza dei voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le sedute segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art.45 Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti i motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.2 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni Sociali, Politiche e Sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei Rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.46 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, che devono comunque riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
5. Se, nonostante la decisione del Consiglio Comunale, il consigliere persiste nell'arrecare turbativa ai lavori del Consiglio, il Presidente può disporre la sospensione temporanea della seduta. Ripresa la seduta, se il consigliere continua ad impedire lo svolgimento dei lavori, il Presidente ne dispone l'espulsione.

Art.47 Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 48 comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento per il completamento dei lavori.

Art. 49 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, oppure restano a disposizione se in tal senso richiesto.

CAPO III ORDINE DEI LAVORI

Art. 50 Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Trimestralmente il Presidente informa il Consiglio Comunale sulle intervenute attivazioni conseguenti ad ordini del giorno che siano stati approvati dal Consiglio Comunale.

3. Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare una comunicazione su argomenti compresi fra quelli indicati al primo comma.

4. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a dieci minuti per ciascun argomento. E' facoltà del Presidente, all'inizio della seduta, indicare il tempo massimo a disposizione delle comunicazioni.

5. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, avviene nella parte iniziale della seduta pubblica.

6. L'esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni viene effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.

7. L'interrogazione, l'interpellanza e la mozione sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo delle stesse depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Quando l'interrogazione e l'interpellanza hanno per

oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, conclusa l'illustrazione, il Presidente, qualora sia in possesso degli elementi necessari, dà risposta all'interrogante e interpellante. Negli altri casi invita il Sindaco, ovvero l'Assessore delegato, a provvedervi ai sensi del precedente articolo 19.

8. Il tempo dedicato a comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni non può essere superiore a 1 ora. Raggiunto questo limite, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il rendiconto, la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il piano regolatore e le sue varianti generali, di norma, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art.51 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente, del Sindaco o di un consigliere, con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

3. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 52 Discussione norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo Gruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di 10 (dieci) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque) per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.

4. Il Presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad 1 (uno) minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal

- Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

Art. 53 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 3 (tre) minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 54 Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 3 (tre) minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazione.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 55 La partecipazione del Segretario all'adunanza

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio. Nell'esercizio delle sue funzioni può richiedere al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione.

Art. 56 Il verbale dell'adunanza

1. Ai sensi dell'art.22, comma 2, della legge n.241/1990, la registrazione su supporto magnetico od informatico delle sedute del consiglio comunale, ne costituisce ad ogni effetto il processo verbale.

2. Alla registrazione delle sedute provvede il personale della Segreteria, appositamente incaricato, sotto la supervisione del Segretario.

3. I supporti contenenti la registrazione delle sedute sono custoditi a cura del Segretario, che attesta la referibilità della stessa alla seduta consiliare. Il Segretario, con l'ausilio del personale addetto, redige altresì un sommario verbale della seduta dal quale risultino i presenti, gli intervenuti nel dibattito, il risultato e le modalità delle votazioni e se la seduta si sia tenuta in forma segreta. Il sommario verbale delle adunanze è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art.57 Verbale - Deposito -

1. I supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle sedute, nonché il sommario verbale, sono depositati nell'Archivio Comunale a cura del Segretario.

2. Il rilascio di copie o trascrizioni, estratti e certificazioni desunti dai predetti supporti è disposto dal Segretario comunale.

3. L'Ufficio Segreteria, a fini esclusivamente documentali e di archivio, dispone annualmente la trascrizione delle registrazioni su supporto cartaceo ad integrazione e completamento del sommario verbale.

TITOLO VI LE DELIBERAZIONI

CAPO I COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.58 La competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.42 del T.U. 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensione di diritto.

3. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art.42 del T.U. 267/2000, limitatamente alle variazioni di bilancio.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art.59 Forma e contenuti

- 1.L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2.Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
- 3.L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
- 4.Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
- 5.Quando il testo della deliberazione proposta viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale può essere chiamato a verificare la conformità dell'emendamento alla disciplina vigente. In tal caso, il parere reso dal Segretario, sull'atto emendato, viene letto al Consiglio prima della votazione.
- 6.Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
- 7.Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

Art.60 Approvazione - annullamento - revoca - modifica

- 1.Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo Capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario ed emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2.Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di procedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
- 3.Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di annullare, revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
- 4.Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono annullamenti, revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III LE VOTAZIONI

Art.61 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, corredato della relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.62 Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

5. Dal verbale dell'adunanza deve risultare l'indicazione nominativa dei consiglieri che hanno espresso voto favorevole o voto contrario alla deliberazione, ovvero si siano astenuti.

Art.63 Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.64 Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art.65 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art.66 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata ed espressa in forma palese.

Art.67 Norma finale

1. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la conferenza dei capigruppo sottopone a verifica l'applicazione dello stesso, apportandovi, ove risulti necessario, le conseguenti modifiche.